

MOZIONE URGENTE: Sentenza TAR LOMBARDIA del 24 settembre 2025: (i) ripercussioni dell'annullamento della DGC n. 81 del 1 luglio 2021; e quale sorte per (ii) la DGC n. 15 del 24 gennaio 2024 e per (iii) l'ADP, attualmente sospeso.

Premesso che

- 1) Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), con sentenza pubblicata il 24 settembre 2025, ha accolto il ricorso del Consorzio Quartieri Affari ("CQA") avverso la DGC n. 81 del 1 luglio 2021 (avente ad oggetto: *"Proposta Programma Integrato di Intervento relativo all'ambito denominato "AT-SS San Francesco" d'iniziativa privata, in attuazione del vigente P.G.T. ai sensi dell'art. 14, c. 1 della L.R. 12/2005)* e annullato la stessa, ritenendo leso il diritto del CQA ad avere il verde standard pattuito nella convenzione del 1993 (tra Comune e Immobiliare Metanopoli, poi Asio, poi Sportlifecity). In particolare, ha specificato il TAR, il ricorso del CQA sulla DGC n.81/2021 è fondato *poiché se è vero che Sportcitylife s.r.l. ha presentato un nuovo progetto [nda. l'istanza di variante sullo Stadio] e che quello approvato con la delibera impugnata con il ricorso introduttivo del giudizio non è stato successivamente convenzionato, tuttavia, non risultano atti di formale rinuncia al precedente progetto, né di annullamento o revoca in autotutela dello stesso e non è, dunque, certo che esso non venga in futuro realizzato*. Il Comune di San Donato Milanese, non ha, infatti, provveduto ad annullare in autotutela la DGC n.81/2021 ma ha tenuto in piedi entrambe le deliberazioni (forse perché se avesse annullato la prima DGC sarebbe stato travolto il presupposto della DGC n. 15/2024?)
- 2) È stato invece ritenuto inammissibile il ricorso per motivi aggiunti del CQA avverso la DGC n. 15 del 24 gennaio 2024 che dichiarava la percorribilità della variante per lo Stadio presentata sempre da Sportlifecity e della delibera del Consiglio Comunale che ne prendeva atto. L'inammissibilità, secondo il TAR, è dovuta al fatto che, essendo la delibera ancora non vincolante circa la variante, non è ancora di per sé lesiva dei diritti del CQA.
- 3) Di questa sentenza erano al corrente le parti processuali e tra queste il Comune di San Donato Milanese che non ha rilasciato alcuna comunicazione ufficiale in merito a tale esito, pur sapendo che da lì a qualche giorno si sarebbe dovuto votare a Milano per la vendita di San Siro alle squadre;

- 4) Il 29 settembre 2025, il Consiglio Comunale di Milano ha deliberato la vendita di San Siro a dei fondi finanziari, proprietari delle squadre di calcio milanesi, tra cui AC Milan (proprietaria di Sportlifecity srl).

Considerato che:

- l'Accordo di Programma ("ADP"), incardinato dal Comune di San Donato Milanese, a seguito della DGC n. 15/2024 risulta attualmente sospeso; e
- non si sa se il Comune di San Donato abbia richiesto e per quale ammontare a Sportlifecity srl il rimborso delle spese fino ad ora sostenute, come da impegno scritto di Sportlifecity srl [fino a 200 mila Euro].

IL CONSIGLIO COMUNALE IMPEGNA SINDACO E GIUNTA

A riferire al Consiglio Comunale la situazione fattuale relativa all'Accordo di Programma e alla sua sorte, al rimborso delle spese fino ad ora sostenute, come da impegno scritto di Sportlifecity srl, agli atti conseguenti alla sentenza del TAR del 24 settembre 2025 e a predisporre entro 7 giorni dall'approvazione della presente mozione una puntuale informativa scritta ai Consiglieri Comunali e alla cittadinanza.

Con osservanza, il Consigliere Comunale:

Gina Laura Falbo

(documento firmato con firma autografa, originale
depositato agli atti)